

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1477-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE ROSI)

Comunicata alla Presidenza il 17 giugno 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1981, n. 214,
recante proroga di un anno della legge 22 maggio 1976, n. 392,
limitatamente ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli
agenti di custodia

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 giugno 1981
(V. Stampato n. 2597)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro del Tesoro

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 giugno 1981*

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento del quale si chiede la conversione in legge trae giustificazione dalle carenze dell'organico del Corpo degli agenti di custodia rispetto all'impegno connesso all'incremento della popolazione carceraria.

E se a tal fine sembra indubbiamente necessario (e in sede di Commissione giustizia si sono levati vari accenni in questo senso nel corso dell'esame del provvedimento) arrivare finalmente ad una organica riforma del Corpo, resta peraltro l'esigenza di misure provvisorie che consentano, in attesa della auspicata riforma, di far fronte alle carenze di organico in questione.

Il decreto-legge 16 maggio 1981, n. 214, recante proroga di un anno della legge 22 maggio 1976, n. 392 (che, al fine di soddisfare alle eccezionali esigenze relative all'entrata in vigore del nuovo ordinamento

penitenziario, elevava al cinquantottesimo anno di età per un periodo di cinque anni, che appunto viene ora in scadenza, il limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e dei militari e graduati di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza) in relazione ai soli sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, si prefigge questo limitato obiettivo, stabilisce in sostanza la proroga di un anno della elevazione al 58° anno del limite di età per il collocamento a riposo degli agenti in questione, consentendo in tal modo di continuare a disporre di elementi che hanno dato prova di buon rendimento anche se ormai prossimi al pensionamento.

ROSI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

10 giugno 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime a maggioranza parere favorevole.

I senatori del Gruppo comunista osservano che, a loro avviso, non ricorrono i presupposti costituzionali richiesti per la decretazione d'urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 1981, n. 214, recante proroga di un anno della legge 22 maggio 1976, n. 392, limitatamente ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

Decreto-legge 16 maggio 1981, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 18 maggio 1981.

Proroga di un anno della legge 22 maggio 1976, n. 392, limitatamente ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare di un anno, limitatamente ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, la legge 22 maggio 1976, n. 392, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

La legge 22 maggio 1976, n. 392, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, è prorogata di un anno, limitatamente al disposto nei confronti dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1981.

PERTINI

FORLANI — SARTI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI